

COMUNE DI MONTE MARENZO



PROVINCIA DI LECCO

RETICOLO IDRICO MINORE

D.G.R. N. 7/7868 DEL 25 GENNAIO 2002 E S.M.I.

"Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica"

Adottato dal Consiglio Comunale con delibera

n.....del.....

ELABORATO N. 5

Regolamento di polizia idraulica

Il Sindaco:

Il Segretario:



via Corridoni, 27
24124 , Bergamo
Tel. 035-4175299
Fax 035-3694472

APPLIED AND ENVIRONMENTAL GEOLOGY
CONSULTING AND PROJECTS

<http://www.studiotecnogeo.it>
e-mail info@studiotecnogeo.it

I Progettisti:

Dott. Geol Luigi Corna

Dott. Ing. Davide Pelizzoli

Data: luglio 2005

Commessa: 87/03

Revisione n. 0

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 Definizione del reticolo minore	2
Art. 3 Normativa di riferimento e competenze	2
Art. 4 Attività amministrativa dei Comuni	3
Art. 5 Autorizzazione ambientale	4
Art. 6 Definizione delle fasce di rispetto	4
Art. 6.1 Definizione della misura delle distanze	5
Art. 7 Attività vietate e consentite nei corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto.....	5
Art. 7.1 Corsi d'acqua a cielo aperto.....	5
Art. 7.2 Corsi d'acqua intubati.....	7
Art. 8 Opere esistenti all'interno delle fasce.....	7
Art. 9 Ripristino corsi d'acqua a seguito di violazioni	7
Art. 10 Opere di attraversamento dell'alveo	7
Art. 11 Scarichi in corpo idrico superficiale	8
Art. 12 Derivazioni da corpo idrico superficiale.....	8
Art. 13 Sdemanializzazione alvei inattivi	8
Art. 14 Canoni di polizia idraulica.....	9
Art. 15 Spese apertura Istruttoria	10
Art. 16 Documenti da presentare per apertura Istruttoria	10
Art. 17 Istruttoria per provvedimenti di polizia idraulica	10
Art. 18 Durata, rinnovo e revoca dei provvedimenti di polizia idraulica	11
Art. 19 Allegati al Regolamento di polizia idraulica	11

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il Regolamento di Polizia Idraulica definisce le norme e le condizioni da rispettare per una corretta gestione delle attività all'interno dell'alveo e delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua individuati nel territorio comunale e rappresentati nelle tavole allegate al presente elaborato.

Art. 2 Definizione del reticolo minore

Le tavole allegate al presente Regolamento di Polizia Idraulica rappresentano:

- il reticolo principale, definito dalla d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950;
- il reticolo minore, individuato in base alla definizione del regolamento di attuazione della l. 36/94, ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del regolamento di attuazione della l. 36/94) ad esclusione di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua" (art.1 comma 2 del regolamento di attuazione della l. 36/94). In particolare sono stati individuati i corsi d'acqua tenendo conto dei seguenti criteri:
 - siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
 - siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
 - siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

Art. 3 Normativa di riferimento e competenze

Le norme fondamentali che costituiscono il punto di riferimento per le attività di polizia idraulica sono:

- le disposizioni idrauliche del r.d. n.523 del 1904 che indicano, all'interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (art. 96), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97, 98) o "nulla osta idraulico" (art. 59), per fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale;
- le disposizioni del r.d. n. 368 del 1904 che indicano, all'interno di ben definite fasce di rispetto delle opere di bonifica e le loro pertinenze, le attività vietate (art. 133), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 134, 135) o "nulla osta idraulico" (art. 138), per gli altri canali e altre opere di bonifica. Le disposizioni del Titolo VI del r.d. n. 368/1904 sono norme speciali con effetto derogatorio delle disposizioni del r.d. n. 523/1904 e risultano essere pienamente vigenti;
- il Testo Unico n. 1775/1933 che prevede le modalità di classificazione delle acque pubbliche in base alle quali sono stati redatti gli "Elenchi delle acque pubbliche", che hanno subito nel tempo periodici aggiornamenti;
- l'art. 1 della legge 36/94 che ha innovato il concetto di "acqua pubblica", introducendo nell'ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali;

- la l.r. 1/2000, in attuazione del d.lgs. n. 112/98, che ha previsto l'obbligo per la Regione di individuare il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa continuerà a svolgere le funzioni di polizia idraulica, trasferendo ai comuni le competenze del reticolo idrico minore;
- la d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 con cui la Regione ha individuato il reticolo idrico principale, che rimane di competenza regionale, e quindi, per differenza, il reticolo idrico minore. Con tale deliberazione la Regione Lombardia ha trasferito una serie di competenze annesse alla gestione e all'attività polizia idraulica del reticolo idrico minore, dall'Amministrazione regionale all'Amministrazione Comunale, alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica. In particolare, sul reticolo minore, le competenze comunali in possono essere riassunte in tre categorie:
 - Urbanistiche: mappatura dei corsi d'acqua con le relative fasce di rispetto e regolamentazione di quest'ultime con norme tecniche attuative;
 - Amministrative: rilascio di nullaosta, autorizzazioni e pareri, con conseguente applicazione e riscossione dei relativi canoni;
 - Manutentive: realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento.

Si specifica che:

- le attività di progettazione ed esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico minore, saranno effettuate dal Comune, nel caso in cui il Comune rientri in una Comunità Montana, saranno effettuate da quest'ultima.
- le attività di progettazione, esecuzione e gestione delle opere di pronto intervento, di cui alla l.r. 34/73, sui corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico minore, saranno effettuate dal Comune o, nel caso in cui il Comune rientri in una Comunità Montana, a seguito di specifici accordi, dalla Comunità Montana.

Art. 4 Attività amministrativa dei Comuni

L'attività amministrativa consiste nel rilasciare i seguenti "provvedimenti di polizia idraulica" che in base al r.d. 523/1904, sono i seguenti:

- NULLAOSTA, quando le opere e le attività da realizzare non producono alterazioni all'alveo (artt. 58 e 59 del r.d. 523/1904). Interventi per i quali è sufficiente il NULLAOSTA sono in particolare le difese radenti, ricadenti su proprietà privata, nonché quegli interventi che non sono suscettibili di influire direttamente od indirettamente sul regime del corso d'acqua (circ. 18.05.1982 n. 8689);
- AUTORIZZAZIONE, quando gli interventi previsti rientrano negli artt. 97-98 del r.d. 523/1904 ed in particolare la formazione di opere che interessano l'area del demanio idrico. Sono soggette ad autorizzazione le arginature, le opere in alveo, le opere di attraversamento di tipo aereo o in subalveo (ponti, gasdotti, acquedotti, fognature,...);
- CONCESSIONE, quando l'intervento, soggetto per tipologia ad autorizzazione, va ad occupare aree demaniali;
- RINNOVI,

- SUBINGRESSI,
- VARIAZIONI DI CONDIZIONI.

Il Comune esprime PARERE IDRAULICO per attività di scarico e derivazione in corpo idrico superficiale autorizzati dalla Provincia e per la sdemanializzazione di alvei, competenza dell'Agenzia del Demanio.

I Provvedimenti di polizia idraulica vengono rilasciati con una durata temporanea.

I provvedimenti di polizia idraulica vengono rilasciati dal Comune con decreto redatto come da Allegati A e C della d.d.g. 13 dicembre 2002, n. 25125 e s.m.i.

Art. 5 Autorizzazione ambientale

Nel caso la realizzazione di opere nell'alveo e nelle fasce di rispetto, ricada in ambiti soggetti a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti Competenti individuati dalla l.r. 18/97 e dalle successive modificazioni.

Per rinnovi di autorizzazioni idrauliche, l'autorizzazione ambientale non risulta necessaria qualora le opere siano state realizzate prima dell'imposizione del vincolo ambientale.

Art. 6 Definizione delle fasce di rispetto

Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua viene istituita una fascia di rispetto tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazione;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Tale fascia servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

Le fasce di rispetto dei corsi appartenenti al reticolo idrico minore, in conformità al disposto del r.d. 523/1904, sono così individuate:

- una prima fascia di rispetto corrispondente alla distanza di 4 m dall'argine o dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto;
- una seconda fascia di rispetto corrispondente alla distanza tra i 4 e i 10 m dall'argine o dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto;
Quest'ultima fascia di rispetto può estendersi per una larghezza superiore ai 10 m nel caso di aree soggette a frequenti esondazioni, oppure può estendersi per una larghezza inferiore a 10 m, ma mai inferiore a 5 m, in caso di aree non soggette a rischio idraulico e all'interno della perimetrazione dei centri storici e dell'abitato.

Per i tratti intubati, dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore, si è individuata la sola fascia di rispetto della larghezza di 4.

Art. 6.1 Definizione della misura delle distanze

Le distanze delle opere dal corso d'acqua devono essere misurate con riferimento al piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponda stabile consolidata o protetta le distanze sono calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Nel caso di tratti intubati o tombinati, le distanze delle opere dal corso d'acqua devono essere misurate dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto.

L'onere di accertare sul campo tali distanze, spetterà al Proponente del 2progetto delle opere sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto" e comunque tale misurazione potrà essere soggetta a controllo dal preposto Ufficio Comunale.

Art. 7 Attività vietate e consentite nei corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto

Tutte le attività richieste devono essere soggette a verifiche idrauliche riguardanti la salvaguardia delle opere stesse e del corso d'acqua e del territorio circostante.

Tutte le opere nei corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto, dovranno garantire mediante accorgimenti tecnici la salvaguardia dei corsi d'acqua da possibili infiltrazioni o scarichi di sostanze inquinanti provenienti dalle aree di intervento.

Tutte le opere nei corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto, potranno essere mantenute fino alla permanenza delle condizioni di salvaguardia della pubblica incolumità (si veda Art. 8 e Art. 18 del presente regolamento). La manutenzione di tali opere è a totale carico del Titolare dell'opera.

Art. 7.1 Corsi d'acqua a cielo aperto

Risultano vietate:

- la realizzazione di qualsiasi fabbricato sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto, ove per fabbricato va inteso qualunque tipo di edificazione per il quale siano previste opere di fondazione;
- i movimenti di terra, sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto, che alterino stabilmente il profilo del terreno;
- la tombinatura dei corsi d'acqua, come specificato dal d.lgs. 152/99 art. 41;
- le opere interrato nel subalveo, ad eccezione degli attraversamenti, per evitare che possibili erosioni dell'alveo pregiudichino il manufatto e il conseguente inquinamento del corso d'acqua;
- ogni tipo di piantagione di alberi e siepi, così come gli orti, all'interno della fascia di 4 m;
- il deposito di materiali di discarica, rifiuti pericolosi, ecc..., sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto;
- qualsiasi tipo di recinzione all'interno della fascia di 4 m.

Si specifica che:

- le attività vietate non possono essere soggette ad autorizzazioni (nulla osta, autorizzazioni, concessioni) ai fini idraulici, neppure in deroga.
- potranno comunque essere autorizzate, tutte le opere:
 - necessarie a garantire la pubblica incolumità dichiarata dalla Pubblica Amministrazione come previsto dal d.lgs. 11 maggio 1999 n.152;
 - attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del flusso di magra e di piena;
 - di sistemazione idrogeologica e recupero ambientale.

Risultano consentite previa la verifica della tutela della pubblica incolumità ed il provvedimento autorizzativo ai fini idraulici:

- le opere attinenti le derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue (si vedano gli Artt. 11 e 12 del presente Regolamento);
- le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi funzionali alle pratiche agricole meccanizzate (si veda Art. 10 del presente Regolamento).
- le opere a raso (quali strade, marciapiedi, parcheggi,), entro la fascia tra l'argine e 10 m, che non comportino modificazione alla morfologia dei luoghi;
- le piantagioni entro la fascia tra i 4 e 10 m;
- le recinzioni semplicemente infisse nel terreno aventi caratteristiche tali da non compromettere il deflusso delle acque superficiali, entro la fascia tra 4 e 10 m. Si specifica che tali recinzioni sono assimilate alle piantagioni mentre quelle in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati (d.g.r. n. 7633 del 08/04/1986);
- gli interventi di sistemazione a verde (rinaturalizzazione), entro la fascia di rispetto tra l'origine e 10 m), con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature fisse, e con piantagioni tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua.

Si specifica che:

- l'attività di estrazione di materiale commerciale dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, è di esclusiva competenza della Regione.
- le modifiche di brevi tratti del tracciato degli alvei, sovrappassi ed alterazione delle sponde, risultano possibili solamente per casi motivati e correttamente documentati, sempre previa la verifica della tutela della pubblica incolumità ed il provvedimento autorizzativo ai fini idraulici.
Si specifica che all'Amministrazione Comunale spetteranno le competenze riguardanti i provvedimenti autorizzativi ai fini idraulici, mentre per gli aspetti riguardanti la gestione del demanio pubblico le competenze saranno dell'Agenzia del Demanio (si veda l'Art. 13 del presente Regolamento).

Art. 7.2 Corsi d'acqua intubati

I corsi d'acqua intubati, appartenenti al reticolo idrico minore, si devono considerare a tutti gli effetti come corsi d'acqua a cielo aperto, per tale motivo nell'alveo e nella fascia di rispetto tra l'argine e 4 m, si devono applicare le norme dell'Art. 7.1.

In particolare all'interno della fascia di 4 m, nel caso di corsi d'acqua intubati, si ribadiscono le seguenti attività vietate:

- lo scavo, se non previo nulla osta ai fini idraulici da parte del Comune;
- il deposito di materiali;
- la piantagione di alberi ad alto fusto o siepi.

Art. 8 Opere esistenti all'interno delle fasce

Le costruzioni realizzate entro le fasce di rispetto, dopo l'entrata in vigore del r.d. n. 523/1904 o non dotate di regolare nullaosta idraulico, non risultano autorizzabili per le norme di polizia idraulica.

Per le costruzioni all'interno delle fasce di rispetto, realizzate prima dell'entrata in vigore del r.d. n. 523/1904 o dotate di regolare nullaosta idraulico risultano consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi così come definiti dall'art. 31, lettere a), b), c) della l. 457/1978 (art. 3 lettere a), b), c) del d.p.r. 380/2001) e le ristrutturazioni senza demolizione e ricostruzione, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi di adeguamento igienico-funzionale, anche con piccoli ampliamenti volumetrici (dell'ordine del 10% del volume esistente salvo differente indicazione del P.R.G.);
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e a migliorare la tutela della pubblica incolumità.

Art. 9 Ripristino corsi d'acqua a seguito di violazioni

Le attività connesse al ripristino dello stato dei luoghi relativi ai corsi d'acqua ed alle pertinenze, oggetto di opere abusive o difformi da quanto autorizzato e l'eventuale recupero delle spese sostenute compete al comune ex d.p.r. 380/2001 (ciò vale anche per il reticolo principale, essendo il comune il primo soggetto titolare in materia urbanistica).

Art. 10 Opere di attraversamento dell'alveo

Per quanto attiene gli attraversamenti, intendendo con questo termine ponti, gasdotti, tubature ed infrastrutture a rete, si fa riferimento alla direttiva emanata dall'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B". Tale direttiva norma gli attraversamenti che hanno luce superiore ai 6 m.

Il presente Regolamento definisce l'applicazione di tale norma anche per attraversamenti con luci inferiori a 6 m.

Si prevede che il progetto degli interventi debba essere accompagnato da relazione idrogeologico-idraulica sottoscritta da tecnico abilitato e competente attestante il dimensionamento dell'opera utilizzando come riferimento una piena con tempo di ritorno di 100 anni e un franco tra l'intradosso della struttura e il livello di massima piena da stabilirsi per i diversi casi, dal progettista.

In ogni caso i manufatti da realizzare non devono causare restringimenti delle sezioni attraversate o variazioni delle pendenze di fondo.

Art. 11 Scarichi in corpo idrico superficiale

Gli scarichi in corpo idrico superficiale appartenente al reticolo minore sono soggetti al rilascio di parere idraulico da parte dell'Amministrazione Comunale e all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente (Provincia) ai sensi del d. lgs. 152/99.

Per la valutazione di tali richieste si fa riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e alle indicazioni fornite dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

In particolare il Richiedente l'autorizzazione allo scarico dovrà dimostrare la capacità del corpo idrico ricettore di smaltire le portate in esso convogliate.

Nel presente regolamento si adottano i limiti di accettabilità del Piano Regionale di Risanamento delle Acque:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione di flusso del corso d'acqua, prevedendo i necessari accorgimenti tecnici per evitare l'innescò di fenomeni erosivi (quali manufatti di dissipazione dell'energia idraulica).

Art. 12 Derivazioni da corpo idrico superficiale

Le derivazioni di acqua da corpo idrico superficiale sono soggette al rilascio di parere idraulico da parte dell'Amministrazione Comunale e all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.

Art. 13 Sdemanializzazione alvei inattivi

L'iter di sdemanializzazione è regolamentato dall'Agenzia del Demanio, tenuto conto anche di quanto disposto dalla DGR 14 gennaio 2005 n.7/20212.

Nel caso in cui il corso d'acqua cambi il tracciato (per cause naturali o come previsto all'art. 7 del presente Regolamento), l'area del nuovo tracciato diventa demaniale. L'area del vecchio tratto del corso d'acqua rimane demaniale fino a conclusione dell'eventuale iter di sdemanializzazione.

Tutte le pratiche relative all'iter di sdemanializzazione sono a carico dell'Istante, il quale le deve presentare direttamente all'Agenzia del Demanio.

L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico. Si precisa che ai sensi del comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999 n.152 le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Art. 14 Canoni di polizia idraulica

A tutte le pratiche di polizia idraulica esistenti o aperte in seguito all'emanazione della d.g.r. 13950/2003 si applicano i canoni regionali di polizia idraulica definiti dalla succitata deliberazione o da successiva deliberazione regionale che ne apporti modifiche.

In particolare, le opere soggette a tali canoni sono riassunte nei gruppi che seguono:

- attraversamenti aerei: linee elettriche, linee telefoniche, grosse telegrafiche, seggiovie e funivie, piccole teleferiche, palanchi, ponte canale e altri attraversamenti aerei;
- attraversamenti in sub-alveo: linee elettriche, linee telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, cunicoli tecnologici, sottopassi, sifoni, altri manufatti posizionati sul terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua;
- tombinature;
- transito di sommità arginale;
- rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua;
- sfalcio erbe-taglio piante;
- scarichi acque: acque meteoriche e scarichi di fognature di privati, purchè debitamente depurate e non vi siano comprese le acque nere, scolmatori troppo pieni di acque fognarie, acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti Pubblici, scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati, scarichi di acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo. Sempre nelle quantità consentite (si veda Art. 10);
- ulteriori casi di occupazione di area demaniale: alvei in disuso, posizionamento su aree demaniali di cartelli pubblicitari o simili, appostamenti fissi di caccia, occupazione temporanea di area demaniale per attività turistica, ricreativa, agricola, muri di contenimento e difese spondali, occupazione di area demaniale in aree protette, occupazione in area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da Enti Pubblici ai fini del rimboschimento.

I canoni regionali di polizia idraulica (relativi alle autorizzazioni, concessioni e cauzioni, come definito ai punti 14 della d.g.r. 25.01.02 n.7/7868) vengono riscossi dal Comune, il quale provvede a trasferire alla Regione Lombardia la quota relativa alle concessioni aree demaniali (con occupazione di aree demaniali).

I titolari di provvedimenti di polizia idraulica dovranno versare i canoni fino all'anno 2000 all'Agenzia del demanio, quelli relativi agli anni 2001 e 2002 alla Regione Lombardia e per il 2003 e successivi al Comune.

Nel caso in cui un Comune risulti inserito in una Comunità Montana, una quota dei canoni introitati dal Comune spetterà alla Comunità Montana secondo quanto previsto dalla d.g.r. 7/7868 e successive modifiche ed integrazioni, per gli scopi di cui all'Art. 3 punto 6.1 del presente Regolamento di polizia idraulica.

Il versamento dei canoni ai Comuni sarà regolamentato da un disciplinare stipulato all'atto del rilascio dei "provvedimenti di polizia idraulica".

Art. 15 Spese apertura Istruttoria

Successivamente all'adozione del presente Regolamento, attraverso apposita Delibera della Giunta Comunale, l'Amministrazione indicherà i criteri per la determinazione dell'importo delle spese, a carico dei Richiedenti, per l'apertura dell'Istruttoria per i provvedimenti di polizia idraulica di competenza comunale e le modalità di pagamento.

Art. 16 Documenti da presentare per apertura Istruttoria

La documentazione minima da presentare per l'apertura di un'istruttoria per i provvedimenti di polizia idraulica di competenza comunale è la seguente:

- Domanda in carta da bollo da E 10,33, per i privati, in carta semplice per gli Enti pubblici;
- N. 3 copie del progetto comprendente:
 - relazione tecnico illustrativa;
 - estratto della C.T.R. scala 1:10.000;
 - estratto mappa catastale in scala 1:2000;
 - planimetria del luogo d'intervento in scala 1:2000;
 - piante e sezioni riguardanti l'intervento in scala opportuna.
- Attestazione di avvenuto pagamento delle spese per apertura Istruttoria.

Il Comune, successivamente all'adozione del presente Regolamento, con Delibera della Giunta Comunale adotterà un proprio elenco di documenti e i requisiti minimi da richiedere per l'apertura di una pratica per i provvedimenti di polizia idraulica di competenza comunale.

E' facoltà del Responsabile del Procedimento richiedere ulteriore documentazione in relazione al tipo di domanda presentata.

Art. 17 Istruttoria per provvedimenti di polizia idraulica

L'attività istruttoria consiste nell'individuare il Responsabile del procedimento e comunicare ai Richiedenti l'apertura della pratica.

Successivamente alla consultazione della documentazione presentata viene effettuato un sopralluogo a seguito del quale il Responsabile del procedimento può richiedere ulteriore documentazione oppure chiudere la pratica esprimendo proprio parere

Se il parere risulta positivo farà seguito il provvedimento autorizzativo e la stipula tra l'amministrazione e il Richiedente di un disciplinare che stabilirà i canoni e le modalità di pagamento.

I "provvedimenti di polizia idraulica" saranno rilasciate con decreto del comune redatto come da Allegati A e C della d.d.g. 13 dicembre 2002, n. 25125 e successive modifiche ed integrazioni.

I "provvedimenti di polizia idraulica" saranno soggetti a stipula di una disciplinare così come definito dalla d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e

dal d.d.g. n. 25125 del 13 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 Durata, rinnovo e revoca dei provvedimenti di polizia idraulica

La durata concessioni/autorizzazioni rilasciate dal Comune, come previsto dall'art. 137 del r.d. n. 368/1904, possono avere una durata massima di 30 anni.

Il rinnovo deve essere richiesto almeno tre mesi prima della scadenza della stessa.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, può in ogni momento revocare o non rinnovare i provvedimenti di polizia idraulica emessi oppure modificare od imporre ulteriori condizioni.

Il titolare di opere soggette a provvedimenti di polizia idraulica, in caso di mancato rinnovo, decadenza, revoca, pericolo per la pubblica incolumità deve ripristinare lo stato iniziale dei luoghi con spese a proprio totale carico, secondo le disposizioni del Comune.

Art. 19 Allegati al Regolamento di polizia idraulica

1. iter amministrativo per provvedimenti di polizia idraulica;
2. allegato C della d.g.r. del 1 agosto 2003, n.7/13950;
3. disciplinare tipo per "provvedimenti di polizia idraulica", Allegati B e D della d.d.g. 13 dicembre 2002, n. 25125;
4. decreto tipo per "provvedimenti di polizia idraulica", Allegati A e C della d.d.g. 13 dicembre 2002, n. 25125;

La presente documentazione si intende automaticamente sostituita da successive norme nazionali o regionali che ne apportino modifiche.

ITER AMMINISTRATIVO PER PROVVEDIMENTI DI POLIZIA IDRAULICA

SCHEMA A BLOCCHI

